



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 32 del registro

Data 4 luglio 2017

Oggetto: Ricorso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dalle sigg.re Di Ganci e Lo Giudice per la riforma della sentenza del TAR Sicilia – Palermo – n. 2644/2016. Nomina dell'avv. Mario Albergoni, quale legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dalle sigg.re Di

Ganci e Lo Giudice per la riforma della sentenza del TAR Sicilia – Palermo – n. 2644/2016. Nomina dell'avv. Mario Albergoni, quale legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 3 marzo 2015, è stato determinato di resistere al ricorso innanzi al TAR Sicilia promosso dalle sigg.re Di Ganci e Lo Giudice, rappresentate e difese dagli avvocati Egidio Lizza e Marco lo Giudice, per chiedere:

- α) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed annullare la determinazione n. 245/AV del Responsabile del Servizio del Comune di Misilmeri Area V – LL.PP: e Manutenzioni del 4.12.2014, comunicata con nota prot. n. 40039 del 4.12.2014, oltre che ogni ulteriore atto ad essa presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto;
- β) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione e della detenzione del terreno di proprietà delle ricorrenti, come innanzi individuato (costituito dai tre fondi siti in Misilmeri (PA), c.da Costa Principe, identificati al NCT di Palermo al Fg. 17, p.lla n. 1795 ed ex p.lla 4425, oggi frazionata nelle p.lle 4872, 4873, 4874 e 4875, di estensione complessiva di mq. 3.212,00);
- γ) Per l'effetto condannare il Comune di Misilmeri a versare alle ricorrenti, pro quota di proprietà, un risarcimento per l'equivalente, determinato quanto a pregiudizio patrimoniale nella misura di € 596.000,00, pari al valore venale attuale del terreno, oltre che nella misura dovuta quale riparazione per il periodo di occupazione illegittima, pari ad € 794.660,00, secondo quanto previsto dall'Ente comunale nell'ordinanza n. 37 del 30.3.1998, ovvero in misura pari ad un 1/12 del valore venale del bene per ogni anno di occupazione, ed oltre una misura riparatoria, da determinarsi equitativamente, per la perdita di valore dei beni reliquati, quanto, infine a pregiudizi non patrimoniali nella misura di € 59.600,00, pari al 10% del valore venale del bene all'attualità, ovvero nella diversa misura ritenuta e dovuta;
- δ) In subordine, condannare il Comune di Misilmeri ad emanare un provvedimento di "acquisizione sanante", come previsto e disciplinato dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, acquisendo al suo patrimonio disponibile il terreno costituito dai tre fondi siti in Misilmeri (PA),m c.da Costa Principe, identificati al NCT di Palermo al Fg. 17, p.lla n. 1795 ed ex p.lla 4425, oggi frazionata nelle p.lle 4872, 4873, 4874 e 4875, di estensione complessiva di mq. 3.212,00, e versando contestualmente alle ricorrenti, pro quota di proprietà, un risarcimento, ovvero un indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quantificato, il primo nella misura di € 596.000,00, pari al valore venale attuale del terreno, ed il secondo nella misura di € 59.600,00, pari al suo 10%, nonché l'indennità di occupazione pari ad € 794.660,00, secondo quanto previsto dall'Ente comunale nella ordinanza n. 37 del 30.03.1998, ovvero in misura pari ad 1/12 del valore venale del bene per ogni anno di occupazione, ovvero nella diversa misura ritenuta dovuta;

- ε) In linea ulteriormente gradata, condannare il Comune di Misilmeri ad avviare e completare un procedimento di acquisizione sanate”, come previsto e disciplinato dall’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, che si concluda con l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile del terreno costituito dai tre fondi siti in Misilmeri (PA),m c.da Costa Principe, identificati al NCT di Palermo al Fg. 17, p.lla n. 1795 ed ex p.lla 4425, oggi frazionata nelle p.lle 4872, 4873, 4874 e 4875, di estensione complessiva di mq. 3.212,00, e versando contestualmente alle ricorrenti, pro quota di proprietà, un risarcimento, ovvero un indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quantificato, il primo nella misura di € 596.000,00, pari al valore venale attuale del terreno, ed il secondo nella misura di € 59.600,00, pari al suo 10%, nonché l’indennità di occupazione pari ad € 794.660,00, secondo quanto previsto dall’Ente comunale nella ordinanza n. 37 del 30.03.1998, ovvero in misura pari ad 1/12 del valore venale del bene per ogni anno di occupazione, ovvero nella diversa misura ritenuta dovuta;
- φ) In linea gradata ultima, condannare il Comune alla restituzione del bene con l’assunzione di ogni conseguente disposizione onde restituire il bene, ridotto al pristino stato, ai legittimi proprietari, versando loro sempre l’indennità per l’illegittima occupazione dei terreni, come determinata ai punti c), d) ed e), e per ogni ulteriore danno sofferto, quale il deprezzamento dei terreni reliquati, da valutarsi equitativamente;
- γ) Assegnare un termine congruo all’Amministrazione per ottemperare all’ordine imposto;
- η) Nominare, per il caso di ulteriore inadempimento successivo al termine assegnato, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;
- ι) Fissare, in ogni caso, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva alla decisione, ovvero per ogni ritardo anche ai sensi dell’art. 30, c. 4, del cpa;
- φ) Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio, per le quali si chiede la condanna della resistente P.A. e la distrazione in favore degli avvocati anticipatari;

Che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2015, sopra richiamata è stato individuato l’avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale legale dell’Ente per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra è cenno;

- Che con sentenza n. 2644 emessa in data 09.11.2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto lo respinge, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore del Comune di Misilmeri in € 2.000,00, oltre accessori di legge, ordinando che la sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa;

Che avverso alla superiore sentenza n. 2644/2016, le sigg.re Di Ganci e Lo Giudice in data 12 maggio 2017 hanno presentato ricorso in appello innanzi al CGA per la Regione Siciliana, notificato via pec all’ avv. Mario Albergoni, legale del Comune in data 13.5.2017 ed acclarato al protocollo generale dell’Ente in

data 16 maggio 2017 al n. 15190, per chiedere la riforma della sentenza n. 2644/2016, sopra richiamata, emessa dal TAR Sicilia di Palermo;

Vista la propria nota prot. n. 15544 del 17.05.2017, con la quale al Responsabile dell'Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni, al fine di valutare l'opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di fornire apposita relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 18350 del 09.06.2017, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 5, ha fornito apposita relazione, evidenziando la necessità della costituzione in giudizio, al fine di evitare aggravii economici a carico del Comune;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Tutto ciò premesso

Ritenuto che per tale incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio, l'incarico può essere conferito all'avv. Mario Albergoni;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Vista la nota del 09.06.2017, trasmessa via pec, con la quale è stato richiesto all'avv. Mario Albergoni di trasmettere il preventivo di spesa, redatto in ribasso di almeno il 5% rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Vista la nota del 15.06.2017 trasmessa via pec, a firma dell'avv. Mario Albergoni, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti ed onorari relativi all'incarico in oggetto indicato, determinati nell'importo complessivo di € 18.739,68 comprensivo di IVA, c.p.a., ritenuta d'acconto come per legge;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa scaturente dai due pignoramenti immobiliari in parola, per complessivi € 18.739,68, mediante imputazione

contabile sull'int. Cod. 1.01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana promosso dalle sigg.re Di Ganci e Lo Giudice, per la riforma della sentenza n. 2644/2016 emessa dal TAR Sicilia di Palermo;

2) Ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, già incaricato dal Comune con deliberazione n. 18/2015, nominare l'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale legale dell'Ente nel giudizio in oggetto;

3) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.739,68, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 1.01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

4) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 03.07.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 03.07.2017

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.980 del 03.07.2017

Misilmeri, 03.07.2017

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 04.07.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 04.07.2017 al 19.07.2017
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 20.07.2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 04.07.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
